

A.M.A.Li.
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
PER IL COORDINAMENTO DELL' AUTO MUTUO AIUTO IN LIGURIA
STATUTO



ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **A.M.A.Li. Organizzazione di Volontariato**, che assume la forma giuridica di associazione e opera a livello regionale.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Savona. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

OK

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettere a), d), i) che recitano:
 - lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. L'Organizzazione, apartitica e aconfessionale, origina, sulla base di principi democratici e di empowerment della persona e della comunità, dal contributo di persone volontarie, che promuovono nella Regione Liguria, l'aggregazione e il coordinamento di tutte quelle realtà che si rifanno al valore ed alla metodologia dell'auto-mutuo-aiuto.

L'Organizzazione ritiene che l'auto mutuo aiuto, l'auto aiuto e le azioni assimilabili tratteggiate in questo Statuto, siano uno strumento di prevenzione, di ascolto e di sostegno dei disagi personali e familiari e di supporto psicologico per le varie difficoltà, e che le persone riunite in maniera spontanea attraverso il reciproco aiuto possano realizzare obiettivi di crescita e ricostituzione personale con

positiva ricaduta sul tessuto sociale.

L'Organizzazione prende spunto da esperienze collaudate da anni sul territorio nazionale, in varie Regioni Italiane, atte a supportare la nascita di nuovi gruppi di auto mutuo aiuto, in relazione alle molteplici problematiche sociali, familiari e individuali e dei disagi conseguenti quali, ad esempio: dipendenze, disagi socio-affettivi (lutto, separazioni, perdita del lavoro, famiglie affidatarie ed adottive, ecc.), patologie fisiche, psichiatriche, disordini alimentari, per malati e loro familiari.

Altresì l'Organizzazione si propone quale soggetto coordinatore delle realtà gruppalì esistenti, siano esse afferenti al mondo dell'aiuto formale, che a quello spontaneo, sensibilizzando dette realtà ai concetti e alle pratiche di mutualità e di rete, affermando e rendendo disponibili le proprie competenze tecniche, le vaste esperienze personali e gruppalì, le motivazioni, la spontaneità, la gratuità, il calore umano e il coinvolgimento personale.

In questo senso l'Organizzazione si inserisce nella cornice dei servizi alla persona, della solidarietà e della promozione umana, quale risorsa in più per il benessere della comunità, in una logica di partecipazione e coinvolgimento diretto della persona, alla promozione della salute, intesa come recupero e benessere fisico e psichico della stessa, che viene attuata con una metodologia riconosciuta ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. Le attività dell'Organizzazione si esplicano mediante:

il supporto per la crescita e l'aggregazione di gruppi che utilizzino la metodologia dell'auto mutuo aiuto;

l'attivazione e il mantenimento nel tempo di azioni e strumenti per il sostegno dell'attività dei gruppi e dei facilitatori e delle figure similari e/o complementari attraverso percorsi di formazione permanente;

- la realizzazione e il sostegno di iniziative tese a diffondere e affermare la cultura dell'auto mutuo aiuto all'interno della società, di istituzioni pubbliche, di soggetti privati e dei mass media in generale;
- il rafforzamento della capacità di iniziativa autonoma della comunità e lo sviluppo di competenze personali per un miglioramento dell'auto aiuto;
- la promozione della solidarietà in tutte le sue forme e in particolare la diffusione della cultura del volontariato nelle relazioni d'aiuto e dell'auto mutuo aiuto;
- la sistematica ricerca di contatti sia con i gruppi naturali e spontanei, sia con le organizzazioni strutturate che operano nel settore;
- la realizzazione di tutte le iniziative di promozione, relazione, contatto, anche ricreative, ritenute opportune utili o necessarie al perseguimento dei principi statuari, in proprio o in collaborazione con le diverse realtà organizzative, anche istituzionali.
- la promozione mediante gli strumenti di comunicazione informatica della visibilità dell'Organizzazione stessa e delle altre organizzazioni di volontariato e promozione sociale che praticano l'auto mutuo aiuto.

4. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione. Eventuali controversie saranno risolte dal Collegio dei Garanti di cui all'art.14.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa per un anno solare successivo a quello dell'ultimo versamento.
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di associazione e/o persona giuridica).
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati ordinari hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. I Soci Onorari sono eletti dal Consiglio Direttivo, non sono tenuti a pagare la quota associativa e possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
3. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti nel libro degli associati;
 - godere dei diritti elettorali attivi e passivi;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
4. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti del Consiglio Direttivo, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli associati

- Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs 117/2017)
 - Collegio dei Garanti
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail con notifica di lettura o Pec.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Il socio non in regola col versamento partecipa senza diritto di voto.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun socio o ente associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta (del legale rappresentante per gli enti associati), anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I soci possono intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o esprimere il voto, quando la votazione è palese, con una modalità elettronica che permetta l'identificazione dell'associato.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - elegge e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsti dalla legge, attiva gli organi sociali non ancora nominati;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di undici.
2. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche in teleconferenza e/o videoconferenza, o approvare/ respingere mozioni, proposte e adesioni utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili attualmente ed eventuali nuovi aggiornamenti degli stessi che dovessero rendersi disponibili in futuro, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere
10. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - amministra l'Organizzazione;
 - decide la nomina di delegati territoriali previsti all'art 15 dello Statuto con compiti definiti in apposite delibere.
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - decide in merito alle attività diverse previste dall'art 3 del presente statuto.
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - nomina i Soci Onorari;
 - delibera l'adesione dell'Organizzazione ad altri Enti del Terzo Settore;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno tre volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza,

sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

4. Il Vicepresidente o il più anziano, nel caso di più Vicepresidenti, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In mancanza di Vice Presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti potrà essere eletto dall'Assemblea degli aderenti su indicazione del Consiglio Direttivo ed è composto da 3 membri effettivi ed elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica 3 anni come da art. 8 ed i suoi componenti, che devono essere scelti tra i non aderenti, sono rieleggibili. Il

Collegio dei Garanti può riunirsi e deliberare anche in teleconferenza e/o videoconferenza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili attualmente ed eventuali nuovi aggiornamenti degli stessi che dovessero rendersi disponibili in futuro.

2. Il Collegio dei Garanti delibera in maniera definitiva, secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra gli aderenti ed il Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso.
3. La decisione del Collegio deve essere comunicata all'aderente ed al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Adempiuta tale formalità il parere diventa esecutivo.

Art. 15 – Delegato territoriale

1. Sono previste e sarà agevolata la nomina di delegati territoriali con la funzione di rappresentare l'Organizzazione sul territorio di competenza e mantenere contatti con le Istituzioni e altre organizzazioni di volontariato. Essi potranno operare a livello locale, ispirandosi ai principi statuari. Opereranno con autonomia funzionale, ma non amministrativa, concordando le proprie attività con il Consiglio Direttivo, il quale effettuerà azione di coordinamento e controllo sullo svolgimento delle loro attività.
2. I delegati territoriali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con ruolo consultivo.
3. I poteri assegnati al delegato territoriale, i compiti e la durata del mandato sono definiti dal Consiglio Direttivo mediante specifica delibera o apposito Regolamento.

ART. 16 - Risorse

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Organizzazione.

ART. 17 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18- Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs.117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il registro dei volontari;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - e) il libro dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione legale dei conti, se nominati, e del Collegio dei Garanti.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alla lettera e) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo che le renderà accessibili per la libera consultazione anche per via telematica riservata, entro venti giorni dalla richiesta.

ART. 20 – Rapporti di lavoro

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 – Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 - Disposizioni finali:

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI SAVONA

N. 968 DEL 14 MAG. 2019

del CSEDE

IL FUNZIONARIO
Maria Antonietta Andarano

Marek Hensel